



CONFINDUSTRIA

**Decreto-legge
14 dicembre 2018, n.
135**

(DL Semplificazioni)

(A.S. n. 989)

Febbraio 2019

Premesse

Lo scorso 12 febbraio, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (cd. Decreto Semplificazioni).

Nel corso dell'esame in sede referente, al Senato, sono state approvate numerose proposte di modifica, che hanno notevolmente ampliato il contenuto del provvedimento.

Pertanto, nel corso dell'esame in Aula, sono stati dichiarati ammissibili - alla luce dei criteri fissati dal Regolamento del Senato e dalla giurisprudenza costituzionale in materia di decretazione d'urgenza - soltanto gli emendamenti contenenti misure di semplificazione o sostegno, ovvero riconducibili a uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge o, comunque, alla sua *ratio* complessiva.

Ciò ha determinato un significativo sfoltoimento delle proposte emendative all'esame dell'Aula.

Il provvedimento è stato approvato definitivamente il 7 febbraio, in seconda lettura alla Camera, che ha confermato le modifiche introdotte dal Senato in prima lettura.

Nel complesso, nonostante il lungo e complesso confronto parlamentare, il provvedimento non segna l'avvio di un vero processo di burocratizzazione, né di un chiaro disegno di politica legislativa a sostegno della crescita economica.

Infatti, contrariamente a quanto auspicato da Confindustria, il decreto non agisce in maniera significativa sul rilancio degli investimenti (es. realizzazione delle infrastrutture e filiera delle costruzioni); né sulle regole del mercato del lavoro (es. disciplina delle causali nei contratti a termine e in materia di lavoratori stagionali), anzi alcune modifiche intervengono in modo peggiorativo sui singoli settori, minando il legittimo affidamento degli operatori sulla stabilità del quadro regolatorio, con inevitabili conseguenze sugli investimenti già realizzati/programmati e sui livelli occupazionali (es. norma in tema di trivelle e di concessioni idroelettriche).

Di seguito, una sintesi delle misure di principale interesse.

Transazioni commerciali e PMI innovative

In materia di transazioni commerciali tra imprese, con un emendamento dei Relatori, è stata prevista la nullità delle clausole relative al **termine di pagamento delle PMI**. In particolare, si interviene sul D.lgs. n. 231/2002, di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, stabilendo che, nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, si presume gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a 60 giorni. La presunzione non opera quando le parti del contratto sono PMI (come definite dal DM 18 aprile 2005).

Al riguardo, si segnalano due aspetti significativi:

i) l'iniquità dovrà comunque essere provata in sede giurisdizionale;

ii) la norma è priva di una disposizione transitoria per la regolazione dei rapporti pendenti. Sul punto, Confindustria ha sostenuto una proposta di modifica diretta a limitare l'applicabilità della norma esclusivamente ai rapporti contrattuali sorti dopo la sua entrata in vigore.

In tema di **costituzione delle società per azioni**, con una modifica approvata al Senato, si riduce da 20 a 10 giorni il termine entro il quale il notaio deve depositare l'atto costitutivo della società per azioni presso l'ufficio del registro delle imprese.

In materia di innovazione, sono introdotte alcune semplificazioni per le **start-up innovative e gli incubatori certificati** (art. 25 del DL n. 179/2012). In particolare:

- si elimina l'obbligo di aggiornare e pubblicare nella sezione speciale del registro delle imprese le informazioni richieste per l'iscrizione nella medesima sezione;
- si prevede che il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato possa attestare il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi anche entro il maggior termine di 7 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Analoghe misure di semplificazione sono previste anche per le **PMI innovative** (con una modifica dell'art. 4 del DL n. 3/2015).

Misure fiscali

Di particolare rilievo, in ambito fiscale, l'emendamento che chiarisce le modalità di fruizione dell'iper-ammortamento per i **magazzini automatizzati interconnessi** ai sistemi gestionali di fabbrica. L'emendamento - come fortemente sostenuto da Confindustria - ricomprende nel costo agevolabile, il valore attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, inclusa la parte immobiliare che resta rilevante ai fini della determinazione della rendita catastale (in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato).

Inoltre, è stata approvata una modifica diretta a consentire l'accesso alla nuova **definizione agevolata dei carichi pendenti**, introdotta dal DL 119/2018, anche ai soggetti che non hanno provveduto a versare integralmente, entro il 7 dicembre 2018, le rate dovute per la precedente definizione agevolata del 2017 (attualmente esclusi dall'art. 3, co. 23, del DL n. 119/2018). Per tali soggetti si dispone che il versamento delle somme dovute per la definizione agevolata può avvenire in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero, nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, con le seguenti scadenze:

- prima rata con scadenza 31 luglio 2019;
- seconda rata con scadenza 30 novembre 2019;
- rate successive con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Per quanto riguarda la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione in materia di dazi doganali e dei debiti delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà, si interviene con una ulteriore dilazione del periodo di rateizzazione.

Viene poi ampliato l'esonero dall'obbligo di **fatturazione elettronica** per il periodo d'imposta 2019 previsto dal DL Fiscale (DL n. 119/2018) per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, estendendolo, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Infine, si introduce una disciplina che parrebbe diretta a contrastare forme di elusione IVA nell'ambito di transazioni commerciali effettuate tramite **piattaforme online** di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC, laptop).

Modifiche in tema di procedure esecutive ordinarie

La modifica approvata al Senato riscrive l'art. 560 c.p.c. relativo a "Modo della custodia", nell'ambito del **pignoramento immobiliare**.

In particolare, la vigente disciplina di cui al 560 c.p.c. prevede che il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione, la liberazione dell'immobile pignorato quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso. Quindi, attualmente la regola è la liberazione dell'immobile con l'avvio della procedura.

Per effetto di una norma contenuta nel DL Semplificazioni (art. 4) - ora superata dalla modifica approvata - era inizialmente previsto che, qualora il debitore avesse dimostrato di essere creditore dalla PA per un importo pari o superiore al credito oggetto della procedura esecutiva ordinaria, il rilascio dell'immobile sarebbe stato disposto dal giudice in un momento successivo, ovvero per una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia del medesimo decreto.

La norma risultante dall'emendamento approvato introduce come regola generale che il debitore resti nel possesso dell'immobile pignorato fino al decreto di trasferimento successivo all'aggiudicazione, salva la locazione dell'immobile a terzi autorizzata dal Tribunale (il debitore deve però garantire diritto di visita ai potenziali acquirenti). Non viene, inoltre, confermata l'ipotesi particolare del debitore che sia al contempo creditore della PA.

Pertanto, la modifica inverte l'attuale impostazione della disciplina, rafforzando in modo significativo del debitore pignorato, con possibili effetti sui tempi effettivi di definizione delle procedure esecutive e di rilascio dell'immobile.

Interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno

Tra gli interventi approvati si segnala una modifica concernente le **Zone economiche speciali (ZES)**.

In particolare, la modifica interviene con la riduzione di un terzo dei termini relativi a:

- procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 2 della legge n. 241/1990, nonché per la SCIA;
- procedimenti in materia di VIA, VAS, AIA e AUA;

- rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- procedimenti in materia edilizia;
- procedimenti in materia di concessioni demaniali portuali.

Vengono poi ridotti della metà i termini previsti per lo svolgimento della Conferenza di servizi semplificata per eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque dominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni.

Inoltre, al fine di favorire l'import/export, in ciascuna ZES possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del Codice doganale europeo. In tali aree, la cui perimetrazione sarà proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro 30 giorni dalla conversione della legge, le merci non saranno soggette ad IVA.

I Comitati di indirizzo della ZES, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dovranno altresì assicurare il raccordo tra gli sportelli unici già istituiti e lo Sportello Unico Amministrativo (SUA), previsto dalla legge n. 84/1994, che svolge le funzioni di responsabile unico del procedimento per la fase di insediamento, realizzazione e svolgimento dell'attività economica.

Lo sportello unico dovrà inoltre essere disponibile in formato digitale e almeno in una lingua diversa dall'italiano e dovrà essere organizzato sulla base di moduli e formulari standardizzati per la presentazione dell'istanza nei quali dovrà essere indicata la presenza di eventuali vincoli ambientali, urbanistico/paesaggistici nonché di eventuali termini di conclusione del procedimento.

Infine, viene previsto un nuovo meccanismo di accelerazione per garantire l'accesso agli interventi di urbanizzazione primaria alle imprese insediate. In particolare, tali interventi devono essere realizzati entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità.

Le norme precedenti si applicano anche alle Zone Logistiche Speciali (ZLS), riguardanti cioè anche territori diversi da quelli del Mezzogiorno interessati alle ZES.

Il giudizio sulle modifiche introdotte durante l'esame parlamentare è sostanzialmente positivo, in quanto sono state recepite molte delle proposte di semplificazione avanzate dalle Confindustrie territoriali.

Misure in materia lavoristica

In materia di **regolarità contributiva**, l'emendamento che ampliava l'intervallo temporale (portandolo da 3 a 24 mesi) entro il quale il datore di lavoro che abbia omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali non è punibile, né assoggettabile a sanzione amministrativa, è stato trasformato in un ordine del giorno.

Nell'ambito delle misure riguardanti il **settore dello spettacolo**, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina relativa all'obbligo di richiesta del certificato di agibilità dei lavoratori da parte delle imprese dello spettacolo. In particolare, viene introdotto il divieto per una serie di

imprese operanti nel settore di far agire nei locali i lavoratori autonomi dello spettacolo privi del certificato di agibilità.

Misure in materia di ambiente ed energia

Al Senato, è stato approvato un emendamento in tema di **trivelle** che blocca con effetto immediato le attività di prospezione e ricerca di idrocarburi, contravvenendo agli obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale.

La misura impatta su un settore tecnologicamente avanzato il cui indotto vanta complessivamente 130.000 lavoratori e con eccellenze riconosciute a livello mondiale che stanno sostenendo importanti investimenti in Ricerca e Sviluppo.

In particolare, è prevista entro 18 mesi l'adozione di un Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee – PTESAI (Piano), da parte del MiSE, di concerto con il MAATM che dovrebbe offrire un quadro di riferimento per lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, volto a valorizzarne la sostenibilità.

Inoltre:

- a) nelle more dell'adozione del Piano, sono sospesi tutti i **procedimenti** amministrativi in corso (alla data di entrata in vigore delle legge di conversione del decreto-legge) per il rilascio di nuovi permessi per **attività di prospezione e ricerca**, nonché tutti i **permessi in essere** di prospezione e ricerca, con conseguente **interruzione delle relative attività**;
- b) con riferimento invece alle **concessioni di coltivazione**, l'emendamento **non sospende quelle in essere**, la cui attività può quindi proseguire. Inoltre, diversamente da quanto previsto nelle formulazioni circolate in precedenza, sono **fatti salvi i procedimenti pendenti e quelli avviati successivamente** per la **proroga delle concessioni di coltivazione** in essere, nonché i **procedimenti** pendenti per il conferimento di **nuove concessioni di coltivazione**. Resta invece preclusa la possibilità di presentare, dopo l'entrata in vigore delle legge di conversione, nuove istanze di concessioni per la coltivazione.

Dopo l'approvazione del Piano, nelle aree in cui le attività fossero ritenute non compatibili saranno rigettate le istanze relative ai procedimenti sospesi, nonché revocati, anche per aree parziali, i permessi di prospezione e ricerca in essere. Allo stesso modo, dopo l'adozione del Piano, saranno rigettate le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione nelle aree non compatibili. Qualora invece il Piano non venisse adottato nei tempi previsti, riprenderebbe l'istruttoria dei procedimenti sospesi per ricerca e prospezione (v. *supra*) e i permessi sospesi di prospezione e ricerca sarebbero di nuovo efficaci, con conseguente ripresa dell'attività.

Si stima un impatto notevole dovuto all'incremento abnorme dei canoni dovuti per le concessioni di coltivazione e stoccaggio (v. *infra*), nonché dal fatto che le attività *upstream* - e le opere connesse - non rivestiranno più carattere di pubblica utilità, per cui i relativi procedimenti amministrativi non potranno essere considerati prioritari.

Si tratta di un intervento punitivo che penalizza un intero settore economico.

Beninteso, nel caso di specie si contrappongono due istanze: da un lato, quella di tutela dell'ambiente, che il Governo considera prevalenti ed, erroneamente, non conciliabili con le attività produttive; dall'altro, la tutela dell'affidamento, specie in presenza di investimenti che, per loro natura (entità degli stessi e prospettiva di medio-lungo termine delle attività sottostanti), fanno leva sulla ragionevole aspettativa di stabilità della regolazione.

Questa contrapposizione avrebbe potuto e dovuto trovare un temperamento nella previsione di adeguati periodi transitori e, quindi, nella salvaguardia di tutte le attività già autorizzate. Al contrario, molte di queste attività vengono interrotte con effetto immediato. Da questo punto di vista, la salvaguardia per le sole concessioni di coltivazione, pur essendo un passo avanti rispetto alle prime formulazioni, non può certo considerarsi sufficiente.

Quanto all'incremento dei canoni, gli effetti attesi sono pesanti. In particolare, si stimano, nel biennio 2019-20, minori investimenti per circa 400 milioni di euro, una minore produzione nazionale di idrocarburi e una diminuzione delle entrate per le casse dello Stato (tra tasse e *royalty*) per circa 110 milioni l'anno, in conseguenza della contrazione delle attività. Per quanto concerne l'occupazione, si determinerebbero gravi impatti per l'ingente perdita di posti di lavoro, in un settore che occupa nei soli siti operativi circa 20.000 addetti.

A tale impatto andrebbe aggiunto quello sulla bilancia commerciale, vista la minore produzione nazionale di idrocarburi, in favore delle importazioni, in un contesto che vede per l'Italia una forte dipendenza energetica dall'estero (oltre il 75%, contro una media UE del 54%), che per gli idrocarburi raggiunge il 90%.

A tutto questo si aggiungerebbero poi gli importanti costi sociali che lo Stato andrebbe a sostenere per interventi di sostegno al reddito a favore delle aziende e dei lavoratori in crisi.

Oltre alle conseguenze economiche e sociali, la sostituzione della produzione domestica con quella di importazione provocherebbe un significativo impatto a livello ambientale: per importare il gas dall'estero è necessario bruciarne una percentuale importante per poterlo comprimere e trasportare, con il conseguente aumento delle emissioni del 25% circa rispetto al gas prodotto in Italia.

Sempre in tema ambiente, nel corso del dibattito parlamentare, è stato approvato un emendamento che riscrive in parte i contenuti dell'articolo 6 in materia di **tracciabilità dei rifiuti**. In particolare, sono stati introdotti elementi di dettaglio relativi all'istituzione di un Registro elettronico (come peraltro prevede la nuova Direttiva rifiuti) nel quale sono tenuti a iscriversi i produttori e i gestori di rifiuti. La norma prevede poi il pagamento di diritti di segreteria e di un contributo annuale a copertura dei costi di amministrazione del registro, da parte dei soggetti tenuti all'iscrizione. L'emendamento, inoltre, conferma che gli adempimenti riguardanti la gestione dei rifiuti (tenuta dei registri di carico e scarico, formulario di trasporto, ecc.), sono quelli ordinari già disciplinati dal Codice dell'Ambiente, prima dell'istituzione del SISTRI. La misura precisa anche che tali adempimenti potranno essere assolti in modalità telematica, aspetto su cui il Ministero sta lavorando confrontandosi con Confindustria. L'operatività della norma è subordinata, tuttavia, all'adozione di un Decreto ministeriale, che dovrà disciplinare le modalità di funzionamento del Registro e l'entità dei diritti di segreteria e del contributo annuale.

Pertanto, il giudizio sulla misura in questione è subordinato all'adozione di tale decreto ministeriale, il cui iter verrà seguito sin dalle battute iniziali da Confindustria, in collaborazione con il Ministero.

Con riferimento alle **concessioni di grandi derivazioni idroelettriche** viene prevista una revisione complessiva della relativa disciplina, che appare nel complesso peggiorativa per il mondo produttivo.

In particolare, si prevede:

- che le concessioni di opere, centrali, dighe e impianti, passeranno alla scadenza alle Regioni, senza compenso.
- che le Regioni provvederanno all'assegnazione delle nuove concessioni, mediante gare, a *i)* operatori economici privati, *ii)* società a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato è scelto mediante procedure a evidenza pubblica oppure *iii)* mediante formule di partenariato pubblico-privato;
- requisiti tecnici e finanziari, di fatto, irrisori per la partecipazione alle gare;
- che il termine di durata delle nuove concessioni può variare da 20 fino a 50 anni e l'inserimento nelle procedure di assegnazione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale;
- il riconoscimento da parte dei concessionari di un canone fissato su base binaria sentita l'Arera ma senza chiarire se il canone sia unico o se rimangano in piedi i sovracanon;
- l'obbligo per le grandi derivazioni di fornire gratuitamente alle Regioni 220 kWh/anno di energia per ogni kW di potenza media di concessione;
- la possibilità per le Regioni di immettersi nel possesso delle opere asciutte riconoscendo al titolare il valore di libro o quantificato su base di perizia;
- la proroga onerosa al 2023 delle concessioni già scadute.

Trasparenza delle erogazioni pubbliche

In tema di trasparenza delle erogazioni pubbliche, è stato approvato un emendamento che interviene sugli obblighi di pubblicazione dei vantaggi economici, introdotti dall'articolo 1, comma 125, della Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. n. 124/2017).

L'emendamento prevede che, per le cooperative sociali di cui al secondo periodo del citato comma 125, gli obblighi di trasparenza (pubblicazione dell'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale) vengono assolti attraverso il rinvio al Registro Nazionale degli aiuti di Stato, a condizione che nella nota integrativa del bilancio ne venga dichiarata l'esistenza.

Tuttavia, la formulazione dell'emendamento non appare coerente con il quadro normativo vigente. Infatti, la modifica approvata fa riferimento ai concetti di "imprese beneficiarie" e "nota integrativa di bilancio", che non caratterizzano la disciplina in materia di cooperative sociali di cui

al secondo periodo del comma 125 ma quella delle imprese di cui al terzo periodo del citato comma.

Pertanto, al fine di rendere coerente la modifica con la disciplina in materia di trasparenza, sarebbe opportuno estendere la semplificazione degli adempimenti prevista dall'emendamento a tutte le imprese beneficiarie di vantaggi economici.

Altre misure

Sono stati approvati emendamenti in linea con alcune delle proposte di Asstel in tema di **reti di comunicazione elettronica**.

In particolare, sono state approvate alcune modifiche al decreto legislativo n. 33/2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga.

Più nel dettaglio, le proposte approvate semplificano le procedure relative al rilascio dell'autorizzazione archeologica, qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, nonché nel caso in cui siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea. Inoltre, si interviene sul Codice delle comunicazioni elettroniche per semplificare il procedimento volto alla installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga.

Infine, si prevede che per gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica resta escluso ogni tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto, diverso da quello relativo alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dalla normativa vigente.

Con riferimento al **settore alimentare**, è stata introdotta una disposizione diretta a modificare le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari (L. n. 4/2011), che prevede l'adozione di un decreto volto a individuare i casi e le categorie di alimenti per i quali è obbligatoria l'indicazione in etichetta del luogo di provenienza. Si tratta di una misura che dovrebbe essere discussa in ambito europeo, al fine di evitare di introdurre obblighi valevoli per le sole imprese nazionali che, oltre a sostenere l'aggravio dei costi derivanti dalle misure introdotte, sarebbero in svantaggio competitivo rispetto alle altre imprese dell'UE non soggette alla normativa stessa.

Viene eliminato l'obbligo di tenuta del **registro di carico e scarico** per una serie di soggetti (produttori ed i confezionatori di burro, obbligati ad averne uno per ogni stabilimento, grossisti da quelli diversi che commercializzano esclusivamente zucchero confezionato in bustine di peso massimo pari a 10 g di saccarosio).

In tema di enti del **Terzo settore**, vengono ridefiniti i termini dell'entrata in vigore dell'abrogazione delle agevolazioni tributarie, di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 601/1973 (consistente in una riduzione al 50% dell'aliquota ordinaria IRES), per specifiche categorie di soggetti, disposta dall'articolo 2, comma 51, Legge di Bilancio 2019. In particolare, si subordina l'entrata in vigore della misura all'adozione di successivi provvedimenti legislativi che individuino nuove misure di favore nei confronti di soggetti che realizzano, con la loro attività, delle finalità

sociali. Si precisa, inoltre, che i soggetti destinatari della suddetta riduzione di aliquota IRES non possono cumulare tale beneficio con la c.d. mini-IRES (agevolazione introdotta dall'articolo 1, commi 28-33, Legge di Bilancio 2019). Resta da garantire il coordinamento di tali misure con il Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017 come successivamente modificato).

Inoltre, si stabilisce che le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 c.c., con la sola esclusione della partecipazione in associazioni o fondazioni di diritto privato derivanti dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (cd. "ex IPAB").

Inoltre, viene prorogato il termine per la restituzione del finanziamento a titolo oneroso concesso ad **Alitalia**, pari a 900 milioni di euro, stabilendo che la restituzione dello stesso dovrà avvenire entro 30 giorni dall'efficacia della cessione dei complessi aziendali e comunque non oltre il 30 giugno 2019.

Infine, viene introdotta una definizione normativa delle "**tecnologie basate su registri distribuiti**" e dello "**smart contract**". A tal proposito, si prevede che la memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produca gli effetti giuridici (e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari) della validazione temporale elettronica (ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno). Spetterà all'AgID individuare i correlativi *standard* tecnici entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.